



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. n. 3282 del 09.08.2022

DECRETO SINDACALE N. 07/2022

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – ARTICOLO 141-BIS DEL R.D. 06.05.1940 N. 635.

Il Sottoscritto Giuseppe Moriello, Sindaco del Comune di San Nicola Baronia;

PREMESSO CHE:

- Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, che all’art. 80 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio;
- che l’art. 141 del R.D. 06/05/1949, n. 635 “Regolamento di attuazione del TULPS”, come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che “per l'applicazione dell'art. 80 siano istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.”
- che l’art. 141bis del R.D. 06/05/1949, n. 635 “Regolamento di attuazione del TULPS”, come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede che: “salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal Sindaco che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in Elettrotecnica;

CONSIDERATO che:

- alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
- che l'art. 142 del R.D. 06/05/1949, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, prevede al comma 1 che "relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza" e comma 9 che stabilisce che "fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:
 - a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità";



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

TENUTO CONTO che con il Decreto prot. 1269 del 11.07.2017 è stata nomina l'ultima Commissione Comunale, e che la medesima commissione è decaduta in data 10.07.2020;

VISTE

- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 2996 del 21.07.2022 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- La richiesta dell'elenco dei componenti della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 2995 del 21.07.2022 al Dirigente Medico competente dell'Asl di Avellino;
- La richiesta di componente della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 2997 del 21.07.2022 all'ing. Antonio SANZA in qualità di esperto di acustica;
- La richiesta di componente della Commissione di Vigilanza locali e luoghi pubblico spettacolo inviata con PEC prot. n. 2998 del 21.07.2022 all'ing. Luigi Pagliarulo in qualità di esperto di Elettronica;
- La PEC dell'Ing. Antonio SALZA pervenuta in data 24.07.2022, ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 25.07.2022 al n. 3014, con la quale dichiara la propria disponibilità quale componente esperto di acustica da inserire come membro della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo;
- La dichiarazione dell'Ing. Francesco PAGLIARULO datata 01.08.2022, con la quale manifesta la propria disponibilità quale componente esperto di Elettronica da inserire come membro della Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo;
- La nota prot. 18696 del 03.08.2022, acquisita in data 04.08.2022 al prot. n. 3181, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- La nota prot. 14774 del 04.08.2022, acquisita in pari data al prot. n. 3193, dal Dipartimento di Prevenzione – Asl di Avellino;

PRESO ATTO della facoltà di aggregare alla Commissione Comunale di Vigilanza e Pubblico Spettacolo esperti in discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, la cui valutazione sull'eventuale necessità di esprimere il parere verrà rimessa, di volta in volta, all'organo competente;

DATO ATTO che:

- la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.
- i costi e le spese di sopralluogo e di collaudo degli impianti, strutture e locali, sono a carico dell'organizzatore richiedente, nella misura dell'importo approvato con deliberazione comunale. Sono, inoltre, a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;

RITENUTA la necessità che la Commissione si avvalga di un Segretario verbalizzante;

RILEVATO necessario ed opportuno di dover provvedere alla nomina di una nuova Commissione;

DECRETA

È nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che risulta così composta:

- a) Sindaco Pro tempore del Comune di San Nicola Baronia o suo delegato, a cui sono attribuite le funzioni di Presidente dell'organo;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

- b) Ing. Angelantonio IACOVIELLO Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato;
- c) Titolare dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- d) Rappresentante Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, Geom. Antonio VIVIANI in qualità di Membro Titolare - Dott. Carlantonio FESTA in qualità di Membro Supplente;
- e) Dirigente Medico dell'Azienda Asl di Avellino Dott. Rocco PETRUZIELLO o suo delegato;
- f) Esperto Elettrotecnica Ing. Luigi PAGLIARULO;
- g) Esperto Acustica Ing. Antonio SANZA.

DISPONE

1. Che la durata della Commissione è fissata in anni tre, ai sensi dell'art. 141bis del Reg. di esecuzione del TULPS, a decorrere dalla data della presente nomina;
2. Che la CCVLPS è convocata dal presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai componenti a cura del componente incaricato di svolgere anche le funzioni di Segretario, con indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e con gli argomenti da trattare;
3. Che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Francesco SERINO, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dalla dipendente Dott.ssa Emanuela BATTIANTE dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – Protocollo/Archivio;
4. Che il parere della Commissione è dato per iscritto mediante stesura di apposito verbale di seduta e con acquisizione, agli atti, della firma apposta da ogni componente presente ai lavori;
5. Che la partecipazione alle riunioni della Commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
6. Sono a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;
7. Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale, e trasmesso alla Prefettura di Avellino, nonché a notificare agli interessati lo stesso.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco SERINO in qualità di Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di San Nicola Baronia;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.



IL SINDACO

Giuseppe MORIELLO